Gennaio
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
1



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 3
GIURISPRUDENZA EUROPEA 4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 9
CODICE PROCEDURA CIVILE 9
PRESUPPOSTI PROCESSUALI 9
PROVE 9
CODICE CIVILE 9
SUCCESSIONI E DONAZIONI 9
CONDOMINIO 10
CONTRATTI BANCARI 11
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE 12
AZIONE REVOCATORIA 12
SANZIONI AMMINISTRATIVE 13
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 14
ILLECITO DISCIPLINARE 14
FOCUS: LE NULLITA' CONTRATTUALI 16

NORMATIVA

Legge 30 dicembre 2023, n. 213

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023)

Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215

"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023)

Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n.184

Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 13 dicembre 2023)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di Giustizia dell'UE, sez. III, sentenza del 14/12/2023 nel caso C-340/21

L'articolo 82, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione e come tale deve essere risarcito da parte dei titolari del trattamento.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 36197 ud. 24/10/2023 – deposito 28/12/2023

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un *metus*. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.»

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 35969 ud. 26/09/2023 – deposito 27/12/2023

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «In caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto, prevista dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76 cit.»

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 35385 ud. 26/09/2023 – deposito 18/12/2023

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «Ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 35092 ud. 10/10/2023 – deposito 14/12/2023

Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza – hanno enunciato il seguente principio: «Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora *ex* art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 34851 ud. 26/09/2023 – deposito 13/12/2023

Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – hanno enunciato il seguente principio: «In tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del con-tributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico).» Nell'affermare il predetto principio, le Sezioni Unite della S.C., in relazione a questioni aventi carattere logicamente e giuridicamente preliminare e riguardanti l'art. 363-bis c.p.c., hanno anche statuito che:- l'istituto del rinvio pregiudiziale è applicabile anche nel giudizio tributario di merito, in considerazione della sua funzione nomofilattico-deflattiva e, quindi, dell'utilità di tale strumento proprio in una materia in cui si rivela particolarmente pressante l'esigenza di assicurare l'uniforme interpretazione del diritto, anche al fine di contenere la proliferazione del contenzioso; -è consentito il rinvio pregiudiziale di una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito, «configurandosi lo stesso come uno strumento complementare a quelli già previsti dal codice di rito, rispetto ai quali svolge una funzione diversa, orientata non solo e non tanto tanto alla definizione della singola controversia pendente dinanzi al giudice che dispone il rinvio, quanto all'enunciazione di un principio di diritto suscettibile di applicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si ponga la medesima questione», ferma restando la preclusione al compimento di indagini di fatto da parte della S.C., il cui esame investe il quesito di diritto formulato dal giudice di merito (rispetto al quale la situazione di fatto prospettata viene in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione in ordine alla rilevanza della questione).

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 33954 ud. 07/11/2023 – deposito 05/12/2023

Le Sezioni Unite Civili – decidendo su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato il seguente principio: «Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.»

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 1033 – deposito 10/01/2024

L'istituto del c.d. *cram-down* fiscale disciplinato nell'art. 180, comma 4, l.fall. non dà luogo ad un *tertium genus* di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo *ex* art. 183 l.fall. (art. 180, comma 4, l.fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, l.fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 1010 – deposito 10/01/2024

Il giudice d'appello non può dichiarare la nullità parziale del contratto, per preclusione da giudicato, qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto integralmente nullo il contratto, e l'appellante si sia doluto non di tale giudizio, ma soltanto della mancata conversione del contratto ai sensi dell'art. 1424 c.c..

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 214 – deposito 04/01/2024

In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, qualora il consulente sia chiamato a svolgere accertamenti plurimi, ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato oggetto di autonome e distinte indagini e valutazioni.

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 36357 ud. 16/11/2023 – deposito 29/12/2023

In materia di circolazione stradale (indirizzo evidentemente estensibile anche alla navigazione), "qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 35437 ud. 29/11/2023 – deposito 19/12/2023

Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, L.n. 184/1983, *ex* art. 41, comma 1, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 34675 ud. 05/06/2023 – deposito 12/12/2023

Lo stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 c.c. o dall'art. 2052 c.c., quando su essa sia mancata in primo grado una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda, e può essere prospettata per la prima volta in grado di appello. Nel caso di sinistro stradale causato da un animale, la presunzione di responsabilità

a carico del conducente (art. 2054 c.c.) concorre con, ma non prevale su, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 34503 ud. 20/06/2023 – deposito 11/12/2023

L'attività richiesta al notaio non si limita all'accertamento della volontà delle parti, ma si riferisce a tutte le indagini preparatorie e successive all'atto da rogarsi in modo da assicurare il raggiungimento dello scopo. E l'inosservanza di obblighi accessori costituisce una forma di responsabilità contrattuale per inadempimento della prestazione d'opera professionale; l'obbligo delle attività accessorie e successive per il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti trova il proprio fondamento nella diligenza qualificata che il notaio è tenuto ad osservare e nella buona fede oggettiva che costituisce criterio di determinazione della prestazione contrattuale, prestazione connotata dal dovere di informazione sui dati rilevanti per il perfezionamento del contratto e sull'aderenza del medesimo alla funzione economico-sociale perseguita dalle parti e dal dovere di consiglio sulle scelte tecnico-giuridiche proprie della professione intellettuale.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 36120 ud. 24/10/2023 – deposito 28/12/2023

Vanno computati nel termine massimo di durata stabilito nell'ambito della disciplina della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, i contratti già rientranti nel campo di applicazione della L.n. 230/1962, art. 1 lett. e). Tale conclusione è, altresì, in linea con il principio generale secondo il quale, in tema di contratti a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi, vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell'aggiunta del comma 4-bis al testo del D.lgs. 368/2001 art. 5, effettuata dalla L.n. 247/2007, art. 1 comma 40, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1 li attrae nel conteggio della durata complessiva, al fine della suddetta verifica.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 35146 ud. 09/11/2023 – deposito 15/12/2023

La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali deve essere equiparabile a quella ordinaria, erogata nei periodi di lavoro. Una riduzione della retribuzione corrisposta durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dal loro godimento ed è incompatibile con gli obiettivi della normativa europea che punta ad assicurare ai lavoratori il beneficio del riposo effettivo con ricadute positive anche sulla loro salute e sicurezza.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

PRESUPPOSTI PROCESSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 887 - deposito 14/12/2023

L'accertamento della *legittimatio ad processum* riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, la cui esistenza deve essere controllata d'ufficio dal giudice, salvo il limite della formazione del giudicato, senza che occorra una apposita eccezione di parte. Nel caso di specie, la Corte di Appello accoglieva le censure dell'appellante secondo cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore di condominio in quanto non vi era una delibera assembleare tempestivamente depositata che la autorizzava ad agire in giudizio, ritenendo viceversa che sussisteva una delibera preventiva all'esperimento della azione giudiziale alla quale l'amministratore aveva dato esecuzione e che risultava tempestivamente depositata in quanto prodotta nel giudizio di primo grado con memoria istruttoria. In particolare, i Giudici di Appello evidenziavano che il Giudice di primo grado, a scioglimento della riserva sulla eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'amministratore, aveva ritenuto di poterla decidere unitamente al merito della controversia ragione per cui la documentazione poteva essere prodotta in qualsiasi momento fino alla decisione della controversia.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 882 - deposito 12/12/2023

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e tale principio si riferisce solo ai fatti, ai rapporti ed alle prestazioni che positivamente risultano dalle scritture. In particolare, con riferimento alla fattura commerciale si ritiene che questa abbia natura di atto giuridico unilaterale che attesti l'avvenuta transazione e, qualora accettata, sia idonea alla prova positiva del rapporto specifico tra le parti e della prestazione da cui essa trae origine. Nella specie la Corte di Appello rigettava l'appello della parte attrice, la quale aveva domandato il pagamento di una somma di denaro per il rifacimento delle scale di un appartamento sostenendo che l'appellato avesse versato un semplice acconto e non l'intero prezzo, mentre quest'ultimo affermava che l'importo totale costituiva il saldo per il lavori effettuati e ciò risultava dalla fattura la quale indicava la dicitura "a saldo". I Giudici di Appello ritenevano che la fattura avesse contenuto confessorio e che non vi fossero prove in senso contrario dell'erroneità della dicitura, pertanto, rigettavano l'appello proposto dalla parte attrice.

CODICE CIVILE

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 890 - deposito 27/12/2023

L'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede e tali atti debbono essere analizzati in relazione al comportamento complessivo dei presunti eredi. Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto da una banca secondo cui i convenuti erano divenuti eredi del defunto creditore della banca avendone tacitamente accettato l'eredità e pertanto poteva trascriversi l'acquisto a titolo di erede ai fini della continuità e della successiva espropriazione dell'immobile del defunto. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la volontà di accettare l'eredità può essere desunta da elementi indiziari, in particolare dal comportamento complessivo del chiamato. Nel caso in esame dal comportamento complessivo dei convenuti, in particolare dalla denuncia di successione e dalla sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ed infine dalla voltura catastale degli immobili già di proprietà del defunto, si desumeva l'accettazione tacita dell'eredità.

CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 897 - deposito 27/12/2023

In materia di condominio, si ritiene affetta da nullità la delibera condominiale soltanto in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, in caso di impossibilità dell'oggetto ed in caso di illiceità. Al di fuori di tali ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determini la mera annullabilità della deliberazione, profilo questo che può essere valutato e considerato anche dal Giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di tributi condominiali purchè l'annullabilità sia dedotta non in via di eccezione, ma in via di azione, con apposita domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1137 co. 2 c.c. e nel termine perentorio di trenta giorni. Nella fattispecie l'appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che in relazione alla delibera condominiale impugnata non fosse ravvisabile alcuna delle situazione determinative di nullità, afferendo le doglianze dedotte da esso appellante al profilo dell'annullabilità – riguardanti, in particolare, una dedotta errata ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni in pretesa violazione dei criteri di legge o di regolamento, assunta pur sempre nell'esercizio delle legittime attribuzioni assembleari – profilo che, pur tuttavia, non era stato dedotto in via di azione, con apposita domanda di annullamento nel termine perentorio previsto dal secondo comma dell'art.1137, cc.; i Giudici di appello pertanto confermavano la sentenza di primo grado.

Corte d'Appello, sentenza n. 887 - deposito 14/12/2023

La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita dell'unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio in cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo

squilibrio dei diritti e degli obblighi. Nel caso di specie, la Corte di Appello aderendo al quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione in base al principio suesposto ha ritenuto che l'amministratore di condominio non poteva far valere la vessatorietà della clausola relativa al pagamento delle spese condominiali, ma potevano farlo soltanto i singoli condomini e il costruttore/venditore, quali contraenti del contratto di compravendita.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 898 - deposito 27/12/2023

La Corte di Cassazione ha stabilito l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta ai fini dell'eliminazione di tutti gli interessi passivi, puntualizzando che tale ultima conseguenza può riconnettersi solo alle ipotesi di superamento del tasso-soglia eventualmente verificatosi nel momento della pattuizione degli interessi, diversamente laddove l'eventuale superamento successivo sia dovuto a fluttuazioni dei tassi nel mercato del credito ciò non comporterebbe le conseguenze previste dall'art. 1815, co. 2, c.c. in punto di totale decurtazione di tutti gli interessi applicati ma solo la riconduzione di questi sino alla soglia, con decurtazione della sola eccedenza. Nei casi in cui però lo sforamento della soglia sia stato dovuto all'esercizio, da parte della banca, dello *ius variandi ex* art. 118, TUB, la pattuizione da considerare ai fini del controllo in merito all'eventuale carattere usurario del tasso non è quella originaria ma l'ultima intervenuta nel corso del rapporto. Pertanto integra una modifica dell'originario accordo ossia un nuovo contratto l'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca sulla clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi senza che il correntista receda dal contratto, mentre se in virtù di tale nuova pattuizione gli interessi passivi divengono superiori al tasso-soglia, allora si ricade, quanto agli effetti, in una ipotesi di usura originaria che comporta il diritto del correntista all'espunzione dal saldo di tutti gli interessi passivi addebitati a suo carico.

Con riferimento poi al criterio da utilizzare per individuare le c.d. rimesse solutorie, le quali costituiscono il mero presupposto della quantificazione delle somme da destinare al pagamento delle poste illegittime, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio, sicché solo effettuando una ricostruzione del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili delle poste illegittime contrarie a norme imperative ed inderogabili (il saldo rettificato, viceversa si parla di saldo banca), si potrebbe ritenere ripristinatoria una rimessa che, invece, era stata qualificata dall'istituto di credito come solutoria". Nella fattispecie l'appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto valide le conclusioni della CTU riguardo all'accertamento delle rimesse solutorie su saldo rettificato e non già su saldo banca. I Giudici di appello confermavano la sentenza di primo grado, ribadendo anch'essi la correttezza delle conclusioni del perito d'ufficio, il quale, dopo aver depurato il

saldo dagli addebiti illegittimi (applicazione degli interessi ultra-legali, degli interessi anatocistici e di altre spese, tra cui la C.M.S. stante l'assenza di specifiche pattuizioni scritte), aveva correttamente determinato un saldo conto corrente ordinario rettificato a credito del correntista, al quale erano stati detratti le competenze prescritte e le competenze sbf ricalcolate a tassi sostitutivi *ex* art. 117, TUB, e non capitalizzate.

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 880 - deposito 12/12/2023

In materia di accertamento del nesso causale il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo la veste di probabilità prevalente. Ciò però non può valere laddove non sia stato accertato alcun concorso di cause, essendo l'evento della caduta rimasto del tutto ignoto. Nella specie, la Corte di Appello rigettava la richiesta di risarcimento danni proposta dall'appellante in relazione al sinistro stradale di cui era stato vittima. In particolare, l'appellante domandava il risarcimento del danno per le lesioni conseguenti alla frattura del femore che riconduceva causalmente al sinistro stradale avvenuto alcuni giorni prima il quale gli aveva causato un colpo di frusta, causa quest'ultimo, a suo dire della caduta e della conseguente frattura femorale. Tuttavia, i Giudici di Appello rigettavano le doglianze dell'appellante ritenendo che l'evento della caduta era rimasto del tutto ignoto in quanto completamente avulso da qualunque tipo di riferimento fattuale stante, da una parte, l'assenza di allegazioni difensive e, dall'altra l'inidoneità delle circostanze indiziarie, considerato inoltre che se il danneggiato avesse fornito adeguate allegazioni difensive e prove in ordine al luogo, al tempo e alle modalità con cui l'evento si era verificato, si sarebbe potuto stabilire tra le più cause possibili e alternative quale tra esse sarebbe stata più probabile che non in concreto.

Corte d'Appello, sentenza n. 867 - deposito 01/12/2023

Nel giudizio di responsabilità dei magistrati occorre verificare se la ricostruzione operata dai giudici sia manifestamente carente, erronea o distorta, poiché priva di giustificazione sul piano logico e tale da alterare la verità processuale. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava la domanda della parte attrice secondo cui doveva affermarsi la responsabilità civile dei magistrati amministrativi per aver travisato nella pronuncia emessa i fatti e le prove, per violazione della legge o del diritto dell'UE e in quanto non aveva fatto riferimento a documenti specifici dai quali si ricavava il difetto di responsabilità dell'appellante per l'inesistenza di una situazione di pericolo concernente un edificio di sua proprietà. In particolare i Giudici di Appello rilevavano che i verbali allegati in atti secondo cui non vi era una situazione di pericolo con riguardo allo stato dei luoghi erano privi di intrinseca veridicità atteso che secondo giurisprudenza consolidata le valutazioni e le manifestazioni di scienza espresse nell'atto pubblico non sono coperte da fede privilegiata che invece ha ad oggetto elementi estrinseci dell'atto e pertanto la sentenza dei giudici amministrativi, che non aveva richiamato tali documenti, non poteva ritenersi fondata su un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento.

AZIONE REVOCATORIA

Corte d'Appello, sentenza n. 892 - deposito 27/12/2023

La costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto numerosi beni immobili, costituisce un concreto pregiudizio alle ragioni del credito e giustifica l'accoglimento dell'azione revocatoria in quanto si sostanzia in una modifica *in peius* della consistenza del patrimonio del disponente. Nella specie, la Corte di Appello rigettava l'appello della parte debitrice a favore della banca ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria in quanto il Tribunale aveva correttamente considerato sussistente il credito della banca già al momento della costituzione del fondo patrimoniale da parte del debitore. Tale fondo costituiva un pregiudizio alle ragioni del credito considerato che i debitori avevano conferito in misura pressochè integrale i propri beni, sottraendoli alla banca creditrice e consapevoli dell'esistenza del pregiudizio che avrebbero arrecato alle ragioni della banca, senza altresì provare l'esistenza di ampie residualità patrimoniali a seguito degli atti di disposizione del proprio patrimonio.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Corte d'Appello, sentenza n. 889 - deposito 27/12/2023

La prova del rapporto di lavoro subordinato consiste nella dimostrazione di tutti gli indici di subordinazione quali l'osservanza di un orario di lavoro, la presenza di una collaborazione continuativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva e nel coordinamento dell'attività. Nel caso di specie, la Corte di Appello rigettava le doglianze dell'appellante che aveva impugnato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell'opposizione *ex* art. 22 L. 689 del 1981 proposta dall'ingiunto per occupazione illegale di alcuni lavoratori ritenendo sussistenti i presupposti del lavoro subordinato per due dipendenti sulla base dei principi di diritto riguardanti la posizione del dirigente inserito nell'organizzazione aziendale con vincolo di subordinazione rispetto al datore di lavoro. Viceversa, i Giudici di Appello ritenevano non sussistente il vincolo di subordinazione dei lavoratori in virtù delle deposizioni dei vari lavoratori da cui emergeva che erano proprio loro ad impartire le direttive riguardanti l'organizzazione del lavoro all'interno della struttura gestendo il personale in piena autonomia.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

ILLECITO DISCIPLINARE

Corte d'Appello, sentenza n. 13 - deposito 27/01/2023

La disposizione di cui all'art. 55-quater c. 1 lett. a) del d. Lgs. n. 165 del 2001, prima della modifica intervenuta ad opera dell'art. 3 c. 1 del D. Lgs 116/2016, sanzionava con il licenziamento, la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. La formulazione letterale della norma e anche la sua «ratio», evincibile dall'obiettivo, enunciato nel c. 1 dell'art. 67 del D. Lgs. n. 150 del 2009, di «potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo», induce a ritenere che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro non possa essere qualificata "falsa" solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore si trovi effettivamente in ufficio. La fattispecie si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio venga utilizzato per attestare falsamente la presenza del lavoratore in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.

Pertanto, indipendentemente dall'intervento riformatore che ha introdotto nell'art. 55-quater, il comma 1 bis, attraverso cui è stato esplicitato come costituisca «falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso», la condotta tipizzata dalla norma, anche nella sua precedente versione, non può essere confinata ai soli casi di alterazione/manomissione del sistema di rilevazione delle presenze.

Nel caso di specie, la Corte, rilevato come l'art. 1-bis abbia soltanto chiarito il significato dell'art. 55-quater c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165 del 2001, esplicitando che ai fini dell'integrazione della condotta tipizzata è sufficiente accertare che il lavoratore si sia allontanato dall'ufficio con qualsiasi modalità fraudolenta idonea ad aggirare il sistema di rilevamento delle presenze, ha ritenuto che tutti gli episodi accertati e addebitati al lavoratore, verificatisi in parte prima e in parte dopo l'introduzione della modifica normativa, rientrassero nella fattispecie oggetto di contestazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 13 - deposito 27/01/2023

L'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione originale antecedente alla cd- «Riforma Madia», aveva individuato, per quei casi in cui il responsabile della struttura non avesse avuto qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate dalla stessa norma al comma 1, il termine perentorio di 40 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare e di

120 giorni per la conclusione dello stesso, termini entrambi decorrenti dall'acquisizione della notizia dell'infrazione.
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza di tali termini perentori, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'acquisizione, da parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, riguardi una «notizia di infrazione» circostanziata, di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, avvio al procedimento disciplinare, restando, di contro irrilevante la mera conoscibilità della condotta.
Alla luce di tale principio di diritto, la Corte ha ritenuto che fosse stato rispettato il termine di 40 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare, avvenuto con la nota del 12 giugno 2020, stante l'irrilevanza dei fatti avvenuti e conosciuti dall'azienda datrice di lavoro prima dell'11 maggio 2020, data in cui quest'ultima ha ricevuto la prima compiuta e circostanziata notizia dell'illecito commesso dal proprio dipendente attraverso la comunicazione dell'avviso dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio contenente i capi di imputazione.

FOCUS: LE NULLITA' CONTRATTUALI

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto le ipotesi di nullità del contratto con particolare riferimento alle nullità relativa al contratto di locazione ad uso abitativo, alla nullità del contratto di fideiussione, alla nullità di protezione nei contratti bancari, alla nullità dei contratti bancari frutto di intese anticoncorrenziali, alla nullità dei contratti di assicurazione contenenti clausole *claims made*, alla nullità per mancanza di un elemento essenziale del contratto; alla legittimazione a far valere la nullità contrattuale.

In merito alla **nullità del contratto di locazione ad uso abitativo** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 408, Ud. 31 maggio 2023, Dep. 1 giugno 2023 in cui la Corte di Appello ha dichiarato valido il contratto di locazione ad uso abitativo in caso di mancata registrazione dello stesso in quanto la registrazione si pone come attività esterna e ultronea rispetto al contratto stesso; allo stesso modo nella pronuncia Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 68, Ud. 26 gennaio 2023, dep. 6 febbraio 2023 la Corte ha affermato la validità del contratto di locazione ad uso transitorio di un immobile abitativo che non rispetti i requisiti previsti dalla legge n.431/1998 operando un meccanismo di conversione ope legis del termine di durata più breve con quello ordinario previsto dalla legge;

Ancora la Corte di Appello nella sentenza Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 332, Ud. 16 luglio 2020, Dep. 6 agosto 2020 ha affermato la validità del contratto di comodato di un immobile dissimulante un contratto di locazione a canone superiore nel caso di patto di maggiorazione del canone locatizio;

Con riguardo alla **nullità del contratto di fideiussione** la Corte di Appello nella pronuncia Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 178, Ud. 2 marzo 2023, Dep. 13 marzo 2023 ha statuito la nullità parziale delle fideiussioni stipulate su intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle sole clausole che riproducono le clausole dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata;

Con riferimento alle **nullità dei contratti bancari**, si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 198, Ud. 15 marzo 2023, Dep. 17 marzo 2023 in cui la Corte di Appello ha previsto che la prova dell'esistenza di contratto di apertura di credito può essere anche ricavata da facta concludentia e che la nullità dell'atto è una nullità di protezione che può essere fatta valere solo dal cliente; e Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 544, Ud. 20 luglio 2023, Dep. 3 agosto 2023 in cui i Giudici di Appello hanno affermato la **nullità parziale** del contratto che recepisce clausole invalide frutto di intese anticoncorrenziali accertate e sanzionate dalla Banca d'Italia; così come nella pronuncia Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 634, Ud. 6 settembre 2023, Dep. 25 settembre 2023 la Corte di Appello ha dichiarato che la **nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi moratori** non si

estende a quella che disciplina gli interessi corrispettivi laddove questi ultimi siano stati correttamente pattuiti;

In merito al **contratto di assicurazione** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 648, Ud. 10 novembre 2022, Dep. 29 novembre 2022 in cui la Corte di Appello ha dichiarato lecita la clausola claims made inserita in un contratto di assicurazione quando la stessa subordini la copertura assicurativa alla circostanza che sia l'illecito che la richiesta di risarcimento si siano verificate nel periodo di efficacia del contratto purchè si tratti di condotte realizzate nei due anni antecedenti la stipulazione del contratto;

Con riferimento invece alle ipotesi di **nullità per mancanza di forma scritta del contratto** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. civile, sent. n. 515/2023, Ud. 13 luglio 2023, Dep. 17 luglio 2023 in cui la Corte di Appello ha affermato che nell'ipotesi in cui parte contrattuale sia la P.a. è richiesta la forma scritta ad substantiam del contratto e in difetto di tale requisito formale il contratto concluso con una P.a. è nullo e non sanabile;

In merito alle **legittimazione a far valere la nullità** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 438, Ud. 12 giugno 2023, Dep. 13 giugno 2023 in cui i Giudici di Appello hanno affermato che l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione non implica uno spostamento della competenza ogniqualvolta non introduce anche una precisa ed esplicita domanda di parte per una autonoma pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione di nullità della fideiussione, nonché Corte d'Appello di Perugia, Sez. Civile, sent. n. 579, Ud. 21 ottobre 2022, Dep. 2 novembre 2022 in cui la Corte hanno dichiarato la legittimazione a far valere la nullità del contratto di compravendita di terreni da parte di colui che abbia maturato un legittimo affidamento sulla conclusione di un contratto di compravendita.